

57

CAMERA DEI DEPUTATI

SESSIONE 186 ~~7~~

PROPOSTA DI LEGGE

presentata da 1 Deputato *Sellati*

nella tornata del 2 Maggio 1868.

OGGETTO

Uffici che ammettono la lettura

1.

Uffici che non l'ammettono

2. 3. 6.

Data della lettura alla Camera

" dello sviluppo

" della presa in considerazione

Progetto di Legge

per una imposta sulla consumazione dei macinati provenienti dai cereali, dai legumi secchi, dalle castagne, dal riso - e del riso in grano.

Art. 1°

È imposta a favore dello Stato una tassa di consumazione sulle farine provenienti dal macinato dei prodotti agricoli qui appresso descritti, come pure del riso in grano, giusta la tariffa seguente:

Farina di Frumento, a quintale — L. 2. —

Lim. a doppia macinatura — 3. —

Lim. detta Farinella — 1. —

Lim. di Granturco e Segale — 1. —

Lim. di Avena — 1. —

Lim. di altri cereali, legumi secchi e castagne — 50.

Lim. di riso, o riso in grano — 2. 50.

Art. 2°

Tale imposta nelle Città murate, ed altri luoghi realmente chiusi, sarà percetta all'atto dell'introduzione del rispettivo genere, salvo il caso di transito o di deposito, per i quali faranno da applicarsi le norme ora vigenti sul dazio-consumo murato. È tutto ciò senza pregiudizio delle disposizioni portate dal Decreto legislativo 28 Giugno 1866, N° 3018, che continueranno ad essere in vigore, con estensione, all'attivarsi di questa legge, alle Province Venete e Mantovana, nelle quali ceperà contemporaneamente il diritto di portino e forno in esercizio nei comuni aperti.

Art. 3°

Il proprietario e l'esercente di un mulino, sito entro Città o luoghi chiusi, dovranno solidalmente fra loro fornire allo Stato proporzionata cauzione sull'importa stabilita colla presente legge pel caso di macinazione e di consumo nell'interno delle Città o luoghi stessi di altro de generi di cui il precedente Art. 1°.

Art. 4°

Nei comuni e luoghi aperti l'importa sarà surrogata da una tassa personale, di cui si terranno responsabili i Comuni medesimi e corrispondente a lire 3 per ogni abitante, che nel 1° Gennaio di ogni anno risulti iscritto nella rispettiva anagrafe.

Art. 5°

Pella percezione dell'importa complessivo di questa tassa, sarà ogni anno, prima dell'esprio del Giugno, ripartita la popolazione di ogni comune (con riguardo alle esclusioni qui appresso fissate) in tre classi; imponendo ciascuno de' registrati nella prima in ragione di $\frac{11}{20}$, quelli della seconda in ragione di $\frac{6}{20}$, e quelli della terza in ragione di $\frac{3}{20}$.

Art. 6°

Saranno eccettuati dall'elenco degli imponibili:

1° Li assolutamente miserabili.

2° Li minori di anni 14 compiuti, e maggiori dei 65 pure compiuti.

3° I militari e le guardie di Finanza mentre sono

in servizio, e fino a un anno dopo il ripositato congedo definitivo.

4. Gli orfani nullatenenti fino all'età di anni 17 compiuti.

Art. 7.º

Tanto la classificazione quanto l'esclusione degli imponibili, di cui gli Art. 5 e 6. faranno operate da una Commissione di cinque membri, di cui uno sarà il Sindaco come Preside, e gli altri verranno nominati metà dal Consiglio Comunale e metà dal Prefetto, al quale resta devoluto il giudizio inappellabile in caso di ricorso contro le deliberazioni della Commissione stessa.

Art. 8.º

L'importo sarà da ogni comune percetto di regola mediante appalto, il corrispettivo del quale gli sarà abbuonato dallo Stato sul primo dei due versamenti, i quali dovranno farsi nella Cassa della Tesoreria Provinciale in due equalitatei, l'uno scadibile il 31 Agosto e l'altro il 15 Dicembre d'ogni anno.

Art. 9.º

I contribuenti faranno tenuti a pagare la tassa al Comune in due ratei eguali, l'uno scadente il 15 Agosto e l'altro il 30 novembre d'ogni anno.

Art. 10.º

L'appaltatore sarà obbligato a ricevere il soddisfaci-

mento della tassa, che dal contribuente veniva offerta, in frumento, in quantuccio, segala o riso. E ciò al prezzo delle mercuriali che saranno pubblicate a cura dei rispettivi Municipi, con diminuzione dello per 100, e col diritto di rifiuto de' generi non sani o di qualità al di sotto della mediocre.

Art. 11.º

La presente legge andrà in attività col 1.º Gennaio 1869, ed a datare da tal giorno le disposizioni dell'Art. 5 del Decreto legislativo 28 giugno 1866 N.º 3023, saranno applicate egualmente ai redditi provenienti dai titoli del debito pubblico, per i quali si riscuoteva l'imposta di ricchezza mobile mediante ritenuta all'atto del pagamento degli interessi fatto dal tesoro coli' interno che all'estero.

Art. 12.º

Il Governo del Re ha facoltà di provvedere con Decreto Reale a quanto occorre per l'esecuzione di questa legge.

firmato = Pettatis

conoscione d'una buona legge d'imposta sia la possibilita di
determinare la quantita dell'ente imponibile. A risolvere
ne il problema, nella questione del Macinato, farebbesi ape-
guamento sul contatore meccanico. Potete voi per fidare
sulla sua sufficienza? Io ben convengo che, in questa mate-
ria, l'accettazione anche solo in via approssimativa del nu-
mero dei giri della macchina potrebbe accettarsi. Ma da qua-
li criteri risulta stabilita tale condizione? Certo che l'in-
ventore vi avra detto che la sua macchina ha risolto il pro-
blema. Questo però è senza dubbio quanto devono avere
assicurato tutti gli autori delle precedenti, e che per in-
sciono costantemente ad una delusione.

Il giudizio sulla bonta della nuova bisogna quindi rimetter-
lo ad esperienza fatta. Né certo voi chiamate esperienza
la prova in corpo ne' mulini de' Senai. In questi argomen-
ti non è la prova, che mi permetterò nominare di teoria
od accademica, quella che valga; la prova vera è quella
che il congegno farà quando trovera' praticamente, e solo,
di fronte al naturale suo avversario, il mugugno. Ma and-
esso frustrati gli sforzi di questo a nascondere la spuma
vera del lavoro esiguito; ed allora voi potete dire che l'esper-
ienza sta pel nuovo congegno.

Prima di tal punto, l'applicazione di esso non farà che un espe-
rimento; esperimento da cui potrebbe uscire ciò che doman-
date, ma che potrebbe anche interamente fallire. Ed in
tali condizioni, come affardarsi a giocare l'esito di una
imposta, di cui la sola ultima necessita al riordino della
nostra Finanza può giustificare l'adozione?

Lope però altrimenti: valepe, cioè, questo contatore ad accer-
tare i lavori del mulino; dico di più: a favor conoscere pure

le qualità de' porvotti macinati, estremo per questo ne
cepario ad applicare la tassa, ch'è differenziale. E' tutta en-
via purpotenti ragioni vi / consiglierebbero dall'acquistar
Luogo di epa, infatte, dovrebbe circondarsi di tutte quelle mi-
sure di precauzione che voi dettate dal 5.º al 19.º articolo te-
della legge, ni pure non attuamenti attuabili che colla
creazione di un nuovo esercito d'impiegati, lo stipendio
de' quali assorbirà notevolissima parte degli introiti.
E con ciò almeno si conseguisse quanto si cerca! Ma in
questi nuovi funzionari, in questi Agenti della Finan-
za, de' quali il fido complessivo sarà a questo, come dis-
si, di gravissimo peso, e che non pertanto saranno me-
schinamente retribuiti, non ricompeterete voi fin d'ora
altrettanti figurati inevitabilmente sopinti a col-
tudere co' unguai e coi contribuenti a danno dello Stato?
Non vi parlo poi de' vari e non ristretti territori, dove l'
applicazione del Contatore non sarebbe possibile, per-
chè, mancandovi le correnti peverni, o quasi di acqua, vi
mancano conseguentemente gli opifici di mulino, e la
maninatura de' cereali operari fra le famiglie median-
te ordigni a mano. Voi non vorrete già (ne lo propone
la legge) soggettare tali paesi all'inguisizione dome-
stica. Vi sarà perciò una parte dello Stato non sottop-
sta a questa tassa che pure voi intendete dover essere ge-
nuale.

A che dunque ridurrapi in pratica l'intuito dei 60, o 70 milio-
ni di lire che, invece la tassa del macinato, ripromettereb-
bero i suoi fautori? Determinare a quanto me schina cosa,
certo io non potrei; me schina però assai, e forse altre ogni
presunzione, dobbiamo senza dubbio pronosticarla.

Poi compromette come una delusione, in questo argomento inscrivibile fatale alla nostra Finanza. Il piccolo vantaggio materiale che essa ne risentirebbe farebbe di gran lunga insufficiente a compensare il pregiudizio che essa moralmente ne risentirebbe.

E dopo ciò riflettete se, per conseguire tale risultato, la prudenza vi permetta (poiché non giova dissimularlo, la tassa è profondamente e da per tutto impopolare) vi riflettete, dico, se la prudenza vi permetta di compromettere forse la pubblica quiete! — Per me, o signori, la risoluzione non fu per un solo momento dubbia; se che, pur convenendo sulla massima, se lo conferma la mia odierna proposta, colla quale altrimenti farei in contraddizione, il mio voto fu contrario a ciascuno degli articoli riguardanti la forma di percezione.

Ed ora vengo alle ragioni le quali mi consigliavano il progetto che ho l'onore di presentarvi. Io sono certamente lontano assai dal pretendere di offrirvi una cosa buona; ma poiché buono relativamente è anche il meno cattivo, non esito a raccontarvi, e spiegarvi intanto il mio piano.

La tassa che vi propongo è una tassa di consumazione di cereali ed altri prodotti agricoli ridotti a farina; cui aggiungi pure il riso, giacché tapano il consumo, l'industria col proficua di esso per alcune nostre provincie nulla ne soffre.

Nella percezione, voi troverete, Onorevoli Colleghi, che in quanto alle Città murate ed altri luoghi effettivamente chiusi, io propongo la forma più semplice, e la meno dispendiosa fra le possibili; quella, dico, che ogni

governo preferi costantemente. Il lato difficile della questione presentavasi nel trattare de' Comuni e luoghi chiusi. Per la determinazione positiva dell'ente imposta sta dato alla consumazione e sarebbe praticamente impossibile. Era ed è dunque una necessità ricorrere all'ate, presunzione. Tale sistema seguì il primo Governo Italiano, il quale, avendo gettata nel 1806 una straordinaria impostazione di 15 milioni sulla Lombardia, e ripartita fra il campo, il commercio, ed il consumo di cereali e vino, a quest'ultimo riguardo sulle Città murate e luoghi chiusi adottò appunto la forma del dazio d'entrata, sostituendovi ne' Comuni aperti quella tassa, che fu poi detta del testatico o personale. Io non feci pertanto che seguire le tracce de' sapientissimi uomini di Stato del primo Regno d'Italia; il che ho creduto opportuno di notare, ne finì da questo momento, ad impedire che taluno avesse ad accusarmi d'averne col mio progetto snaturato in parte l'indole dell'imposta.

Per quanto poi riguarda il proposto dato unitario di lire tre per ogni abitante, non ho bisogno di dire che lo determinai in contemplazione del complessivo introito di 70 milioni circa di lire, che proveniva sufficientemente tratto da questo cespite di vendita. Nulla quindi aggiungo in proposito. Quanto invece raccomando vivamente alla vostra attenzione, si è la classificazione de' contribuenti. Quando noi consideriamo che non tutti consumano la qualità medesima di macinato né la medesima quantità, mentre i più agiati ricercano la qualità migliore, e chi ha la mensa abbondante di pane ne consuma indubbiamente (salve incalcolabili eccezioni) in quantità mag-

giore di chi è costretto a misurarlo a sé ed alla famiglia, quando, dico, ciò noi consideriamo, siamo costretti a concludere che l'uguaglianza della tassa sarebbe una ingiustizia. Aggiungete che, indipendentemente dalla questione di consumo di pane, è equo che l'importo graviti meno su coloro che meno hanno. Nell'attuazione del quale principio propongo il giudizio di una Commissione (Art. 7.) Volli poi che questa fosse presieduta bensì dal Sindaco dell'irrispettivo Comune, ma che due dei suoi membri fossero nominati dal Profetto, parendomi pericoloso (per motivi che voi già comprendete, e che io prolgerò a voce) di rimettere la classificazione esclusivamente alla rappresentanza comunale, od agli eletti d'essa.

Ed ora un'ultima considerazione quanto alla forma. Io propongo che il contribuente sia abilitato a soddisfare alla tassa in frumento, quantunque, legale o riso. - E credo che questa disposizione sia per influire pel buon esito della legge molto più vantaggiosamente che altrove potrebbe non aspettarsi, quantunque, a non difficoltà di troppo la condizione dell'appaltatore, abbia escluso gli altri prodotti agricoli. Voi noterete, poi che fissi il 15 Agosto ed il 30 Novembre d'ogni anno, per il soddisfacimento. La popolazione rurale ed i proprietari (di cui sarà costituita gran parte degli imponibili) ne' due indicati momenti dell'anno, tengono conati a loro disposizione. Potrebbero non avere invece, accadrebbe anzi sovente che non avessero denaro, e cadere quindi in mora. Ma, abilitati a soddisfare in natura, lo faranno. A chi opponesse che chi

531
ha il grano da portare all'appaltatore lo ha pure per ven-
duto, io rispondevi appellandomi alla contratta esperienza.
Il villano sa che soddisfacendo al macinato in na-
tura, paga il doppio, il triplo forse. E tuttavia, su cento,
novanta lasciano la molenda. A tutela poi del contri-
buente, io propo' nella mercuniale un limite all'ingor-
dizia dell'appaltatore.

E d'altrove il soddisfare in natura anzichè a contan-
ti sarà facoltativo e non obbligatorio. Ben s'intende
che spettava al regolamento il fissare i varj centi dove
il soddisfacimento in grano potrà essere fatto; già che non
converrebbe costringere l'appaltatore a tenerne in ogni
Comune un granajo aperto.

E qui chiedo con un avvertenza: Nella legge d'imposta
sul macinato venne introdotta la ritenuta sui redditi
provenienti dai titoli del debito pubblico. Non fa d'i-
uopo ripetere, essere questa la più giusta fra le impo-
ste, più giusta anzi quanto più que' redditi saranno
rapati in proporzione agli oneri che aggravano in
Italia ogni altro cespite di ricchezza. — Io pure l'
introduco nel mio progetto. Giudichete voi se sia
più logico formularla invece in separata legge, an-
zichè lasciarla unita ad una colla quale non ha ve-
run legame, e dalla quale per vagioni faulte a com-
prendersi io non potrei staccarla.

firmato = Pettatis

M. Pettatis



Onorabili Colleghi

La votazione definitiva di ogni legge, dopo la sua discussione, viene evidentemente dal nostro Regolamento ordinata sulla contemplazione del caso, che la Camera, dopo averne assunto, sia la maggioranza che i singoli articoli possa per ricorrenza. Ma il loro insieme non risponde allo scopo. Ad voi è libero quindi, senza incorrere nella taccia di incoerenza, rigettare la tassa sulla macinazione dei cereali. E ciò io confido che sarete per fare.

Lo beninteso quali e quanto stringenti bisogni della pubblica Finanza inducano la necessità di ricorrere a più gravi sacrifici, non è che io pure mi tenessi molto alla vostra maggioranza, nella stanza, in massima, lo sfruttamento di questo capitale di rendita. Se ora pertanto, esprimo il voto che la legge sia respinta, egli è che io sono convinto potersi per altra

non difficile e più sicura via
raggiungere l'intento. E questa
via io credo mio debito segnalare
alla sapienza vostra.

Ciò, forse, potrebbe almeno ripen-
sare aver dovuto con migliore
opportunità farsi nel corso della
proposta discussione. Quando si
consideri però che, nel suo estremo
secolo una come noi riscontreremo
anziché emendamento e contropro-
po-
sta una legge tutt'affatto distinta
ed esistente per sé, si riconoscerà
che separatamente l'una e l'altra
deve proporsi. Noniate dunque
presumerla in considerazione, e
permettetemi istante di esporre
le ragioni delle quali io conosco
la reiezione dell'una e l'adozione
dell'altro partito.

Noi tutti certo, onorevoli colleghi,
converrete che prima condizi-
one d'una buona legge d'imposta sia
la possibilità di determinare la
quantità dell'ente imponibile.
Di risolvere il problema nella
questione del Abacimato

farebbe assegnamento sul Volontario
meccanico. Potete voi però fidare sulla
sua sufficienza? Io ben convergo che,
in questa materia, l'accertamento
anche solo in via approssimativa
del numero dei giri della macchina
potrebbe bastare. Ma da quali
criteri risulta stabilita tale con-
dizione? Certo che l'inventore vi
avrà detto che la sua macchina
ha risolto il problema. Questo
però è senza dubbio quanto si può
verificare esaminando tutti gli autori
delle precedenti, e che per riuscire
non costantemente ad una soluzione.
Al giudizio sulla bontà della nuova
macchina quindi rimetterlo ad espe-
rienza fatta. Ma certo voi chia-
merete esperienza la prova in
corso nei mulini di Pavia. In
questo argomento non è la prova
che voi permetterete nominare di
teoria od accademica, quella che
valga; la prova vera è quella
che il congegno subisce quando
trovasi operativamente, e solo,
di fronte al naturale suo avve-
sario, il mugugno. Mandi e so
frustrate gli sforzi di questo o

risolvere la forma — vero — il
lavoro eseguito; ed allora voi
potrete dire che l'esperienza
sta sul vero congegno.

Primo di tal punto, l'applica-
zione di esso non sarà che un
esperimento; esperimento da cui
potrebbe uscire ciò che si mandava
ma che potrebbe anche interamente
fallire. Ed in tali condizioni
come guardarsi a giocare bene
di una imposta, di cui la sola
ultima necessità al riordinamento
nostra Finanza può giustificare
l'adozione?

Posse però altrimenti; vale a
dire, questo contatore ad eccitare
i lavori del mulino; dico di più
a farvi conoscere pure le qua-
lità dei prodotti macinati,
estremo per questo necessario
ad applicare la tassa, che è di
essenziale. E tuttavia proprio
tali ragioni vi consiglierebbero
nell'adottarlo.

L'uso di esso, in fatti, dovrebbe

circondarsi di tutte quelle misure
 di precauzione che voi dettate
 dal 5° al 19° articolo della legge,
 misure non altrimenti attuabili.
 S'è che colla creazione di un
 nuovo esercito di impiegati, lo
 stipendio di quali esporterà
 notevolissima parte degli introiti.
 E con ciò almeno si conseguire
 quanto si cerca! Ma in
 questi nuovi funzionari, in
 questi agenti della Finanza,
 di quali il soldo complessivo
 sarà a quetta, come direi,
 di granissimo peso, e che non
 pertanto saranno meccanicamen-
 te retribuiti, non rimoverete
 voi fin d'ora altrettanti
 singurati inevitabilmente sospin-
 ti a colludere coi mugugno e
 coi contribuenti a danno dello Stato.
 Non si parla poi di vari e
 non ristretti territori, dove l'appli-
 cazione del Contatore non sareb-
 be possibile; perchè, mancandovi
 le correnti precise, o quasi, di
 acqua, si mancano conseguente-
 mente gli espedienti di misura

e la macinatura dei cereali
operarsi fra le famiglie me-
diante ordigni a mano.

Voi non vorrete già (in lo-
proporre la legge) soggettar
tali paesi all'industria
domestica. Vi sarà perciò una
parte dello Stato non sottoposta
a questa tassa che pure vi
intende aver buon governo.
A che dunque ridurrà in pra-
tica l'introito dei 60 o 70 milia-
oni di lire che, merce la tassa
del macinato, riprometterebbe
i suoi fattori? Determinar
a quanto macchina cosa,
certo io non potrei; macchine
però spari, e forse altre equi-
provisione. Possiamo senza dubbio
prometterlo.

Voi compromette come una dete-
rminazione in questo argomento risul-
terebbe fatale alla nostra Finanza.
Il piccolo vantaggio materiale
che essa in riscuterrebbe, sarebbe
di gran lunga insufficiente
a compensare il pregiudizio

ch'èpo moralmente ne rifiutò
= ebbe.

Ed dopo ciò riflettete se, per con-
= seguire tale risultato, la presiden-
= za si permetta (poiché non gio-
= va diffidarlo, la causa è pro-
= fondamente e dappertutto im-
= popolare) riflettete dico, se la pre-
= sidenza si permetta di compromette-
= re forse la pubblica quiete!-

Per me, o Signori, la risoluzione
non fu per solo momento dubbia,
si che, per convincendo sulla
sufficienza, se lo confermo la
mia opinione proposta, colla quale
attivamente sarei in contraddizione,
il mio voto fu contrario a ciascuna
= ed uno degli articoli riguardanti la
forma di percezione.

Ed ora dirigo alle ragioni le quali
mi consigliarono il progetto, che
ho l'onore di presentarvi. Io
sono certamente lontano assai
dal pretendere di offrire una
cosa buona; ma poiché buona
relativamente è anche il meno
cattivo, non esito a raccomandare
e spiegarvi intanto il mio piano,

La tassa che si propone è
una tassa di consumazione di
cereali ed altri prodotti agricoli
ridotti a farina; cui s'aggiunge
pure il riso, giacchè tale è
il consumo, l'industria così pro-
pria di epo per alcuni nostri
provincie nulla ne offre.
Nella percezione voi troverete,
Onorevoli Colleghe, che in quanto
alle Città murate ed altri luoghi
effettivamente chiusi, io propongo
la forma più semplice, la
più sicura, e la meno dispen-
-diosa fra le possibili; quella,
dico, che ogni governo preferirà
costantemente. Al lato difficile
della questione presentarsi una
trattativa dei Comuni e luoghi ap-
-erti, la determinazione positiva
dell'Ente impositore dato alla
consumazione, sarebbe giuridica-
-mente impossibile. Era ed è
sempre una necessità ricorrere
alla presunzione. Vale intanto
seguire il primo governo Maleo,
il quale, avendo gettata nel

1806 una straordinaria impostazione
di 7 milioni sulla Lombardia,
e ripartitela fra il lusso, il com-
mercio, e il consumo dei feraci
e vino, a quest'ultimo riguardo
pelle città murate e luoghi chiusi
avuto appunto la forma del Dazio
d'entrata, sostituendovi in forma
aperta quella tassa che fu poi
detta del testatico o personale.

Io non feci pertanto se seguire
le tracce dei sapientissimi no-
cissimi di Stato del primo Regno
d'Italia; il che ho creduto oppor-
tuno di notare fino da questo
movimento ad impedire che taluno
osasse ed accusarmi d'aver col
mio progetto scaturato in parte
l'indole dell'imposta.

Per quanto poi riguarda il
proposto dato unitario di lire tre
per ogni abitante, non ho bisogno
di dirvi che lo determinai
in contemplazione del complessi-
vo introito di 70 milioni
circa di lire, che parsemi suf-
ficiente ritratto da questo capo.

Si rivolta. Nulla quindi aggiun-
go in proposito.
Quanto invece raccomandando in-
mente alla stessa attenzione,
è la classificazione di contesi
bucche. Quando noi consideriamo
uno che non tutti consumano
la qualità medesima di ma-
cinato in la medesima quantità
mentre i più agiati ricercano
le qualità migliori, e chi ha
la mano abbondante di pane
ne consuma indubbiamente fra
invalutabili esigenze in quan-
tita maggiore di chi è costretto a
misurarlo a sé ed alla famiglia
quando dico, ciò noi consideriamo
siamo costretti a concludere che
l'uguaglianza della tassa sarebbe
una ingiustizia. Aggiungete
che, indipendentemente dalla
questione di consumo di pane,
è equo che l'imposta graviti
meno su coloro che meno hanno
Per l'attenzione del quale
principio proponi il giudizio di
una Commissione (art. 7)

10
Volei poi che questo fosse
presieduto bassi dal Sindaco del
rispettivo Comune, ma che due
de' suoi membri fossero nominati
dal Prefetto, guardandomi pericoli
(per motivi che voi già com-
prendete, e che io svolgerò a voi)
il rimettere la classificazione esclu-
sivamente alla rappresentanza
Comunale, ed agli eletti da essa.

Ed ora un' ultima considerazione
sul quanto alla forma. Io pro-
pongo che il contribuente sia
abilitato a soddisfare alla tassa
in frumento, gran turco, segale
o riso. Io credo che questa
disposizione sia per influire
molto più vantaggiosamente
che altri potrebbe non aspettar-
si, quantunque, e non diffin-
dono di troppo la condizione
dell'appaltatore, allora escluso gli
altri prodotti agricoli. Voi noterete
poi che fissai il 15 agosto
ed il 30 Novembre di ogni anno,
per soddisfacimento. La popola-
zione rurale ed i proprietari

(di cui sarà costituita gran parte degli impossibili) nei due incidenti menzionati dell'anno tengono creati a loro disposizione. Potrebbero non avere invece, o del tutto o in parte, le forze morali che non sono sufficienti a indurre quindi in modo, abilità a soddisfare in natura lo faranno.

A chi opponesse che chi ha il gravio da portare all'appaltatore, forse pure per renderlo, io risponderi appettando alla costante esperienza.

Il vilasso sa che soddisfacendo a momento in natura, paga il doppio, il triplo forse. E tuttavia sui cento moranti lasciano la molenda. A tutela poi del contribuente, io proponi nella materia un limite all'ingordigia dell'appaltatore.

E d'altrove il soddisfare in natura anziché a contante sarà facoltativo e non obbligatorio. Ben s'intende che spetterà al regolamento il fissare i

rari centri dove il soddisfacimen-
to in gran parte è fatto;
giacchè non consentirebbe costrin-
gere l'appaltatore a tenere in-
ogni forma un granje aperto.

E qui chiedo con un'avvertenza.
Nella legge d'imposta sul maci-
nato venne introdotta la ritenuta

sui redditi provenienti dai
titoli del debito pubblico. Non
fa d'uopo ripetere essere questa
la più giusta fra le imposte,
più giusta anzi quanto più
quei redditi saranno tassati
in proporzione agli oneri
che aggravano in Italia ogni
colto capite di ricchezza.

Ho pure l'introdotta nel mio
progetto. Giudichete voi se
sia più logico formularla
invece in separata legge,
anzichè lasciarla unita ad
una colla quale non ha
verun legame, e dalla quale
per ragioni facili a com-
prendersi io non potei
staccarla.

Progetto di legge.

per una imposta sulla consumazione di macinate provenienti dai cereali, dai legumi sculti, dalle castagne, dal riso, e del riso in grano.

Art. 1°

È imposta a favore dello Stato una tassa di consumazione sulle farine provenienti dal macinato di prodotti agricoli qui appresso descritti, come pure del riso in grano, giusta la tariffa seguente:

Farina di Frumento, a quintale	£ 2.-
" a doppia macinatura	» 3.-
" detta farinella	» 1.-
" di granoturco e segala	» 1.-
" orzo	» 1.-
" di altri cereali, legumi sculti e castagne	» 0.50
" di riso, o riso in grano	» 2.50

Artic: 2.^o

Cale imposta- pelle Gitta murate ed altri luoghi realmente chiusi, sarà operetta all'atto dell'introduzione del rispettivo genere, salvo il caso di transito di deposito per quali saranno da applicarsi le norme ora vigenti sul Dazio consumo murato. E tutto ciò senza pregiudizio delle disposizioni postate dal Dec^{to} legislativo 28 Giugno 1866, N^o 3018, che continueranno ad essere in vigore, con estensione, all'attivarsi di questa legge, alle Provincie Venete e Mantovana, nelle quali ceperà costantemente il diritto di prestino e forno ivi esercito sui Comuni aperti.

Artic: 3.^o

Il proprietario e l'usufruttuario di un mulino, sito entro Gitta o luoghi chiusi, dovranno solidalmente fra loro fornire allo Stato proporzionata cauzione per l'imposta stabilita colla presente legge per capo di manutenzione e di consumo munito.

nell'intervallo delle Città o luoghi
stesi di altro dei generi di
cui il precedente Art. 1.º

Artic. 4

Nei Comuni e luoghi aperti
l'imposta sarà surrogata da
una tassa personale, di cui
si terranno responsabili i
Comuni medesimi e corrispon-
dente a L. 3. per ogni abita-
tante, che nel 1.º Gennaio di
ogni anno risulti iscritto nella
rispettiva anagrafe.

Artic. 5.º

Della percezione dell'imposta com-
pletiva di questa tassa, sarà ogni
anno, prima dell'espire del Giu-
gno, ripartita la popolazione di
ogni Comune (con riguardo alle
esclusioni qui appresso fissate)
in tre classi; imponendo ciascuno
de' registrati nella prima in-
ragione di $\frac{11}{20}$; quelli della seconda

in ragione di $\frac{1}{20}$, e quella della
terza in ragione di $\frac{3}{20}$.

Artic. 6.

Saranno eccettuate dall'elenco
degli impossibili.

- 1.° Li assolutamente miserabili
- 2.° Li minori di anni 14 com=
piuti, e maggiori di 65 anni
compiuti.
- 3.° I militari e le guardie di
Finanza mentre sono in ser=
e rizio, e fino ad un anno dopo
il riportato congedo definitivo.
- 4.° Gli orfanelli nella tenente fino
all'età di 14 compiuti.

Artic. 7

Canto la classificazione quanto
l'esclusione degli impossibili, di
cui gli Art. 5 e 6 saranno opera=
te da una Commissione di cinque
membri, di cui uno sarà il Sindaco
come Preside, e gli altri saranno
nominati metà dal Consiglio Commu=
nale e metà dal Prefetto, al quale
resta devoluto il giudizio inappela=
bile in caso di ricorso contro le

Deliberazioni della Commissione
Stefa.

Art. 8:

L'imposta sarà da ogni Comune
perita di regola mediante appal-
to, il corrispettivo del quale gli
sarà addebitato dallo Stato sul
primi di due versamenti, i
quali dovranno farsi sulla base
della Depesca Provinciale in due
eguali rate, l'una scadibile il 31
Agosto e l'altra il 15 Dicembre
d'ogni anno.

Art. 9

I contribuenti saranno tenuti
a pagare la tassa al Commu-
ne in due rate eguali, l'una
scadente il 15 agosto e l'altra
il 30 Novembre d'ogni anno.

Art. 10

L'appaltatore sarà obbligato a
riempire il soddisfacimento della taf-
sa, che dal contribuente risulta
offerta, in frumento, in grano
turo, segala o riso. E ciò ad
prezzo delle mensurali che saranno
pubblicate a cura di rispettivi

Mezzogiorno, con l'incassazione del
10 per 100, e col diritto di
rifiuto di generi non suoi o
di qualità al di sotto della
mediocre.

Artic. 11.

La presente legge andrà in at-
tuità col 1.° Gennaio 1869, ed
a partire da tal giorno le dispo-
sizioni dell'artico 5 del D.º legi-
slativo 28 Giugno 1866 N.º 5229,
saranno applicate eziandio in ve-
ce dei procedimenti dai titoli del
Debito pubblico, per quali si
riscontava l'importo di valore
mobile mediante ritenuta all'at-
to del pagamento degli interes-
si fatto dal tempo così all'inter-
no che all'estero.

Artic. 12.

Il Governo del Re ha facoltà
di provvedere con decreto reale
in quanto occorre per l'esecu-
zione di questa legge.

All'Orig. fott.º Depud.º Pellatij.